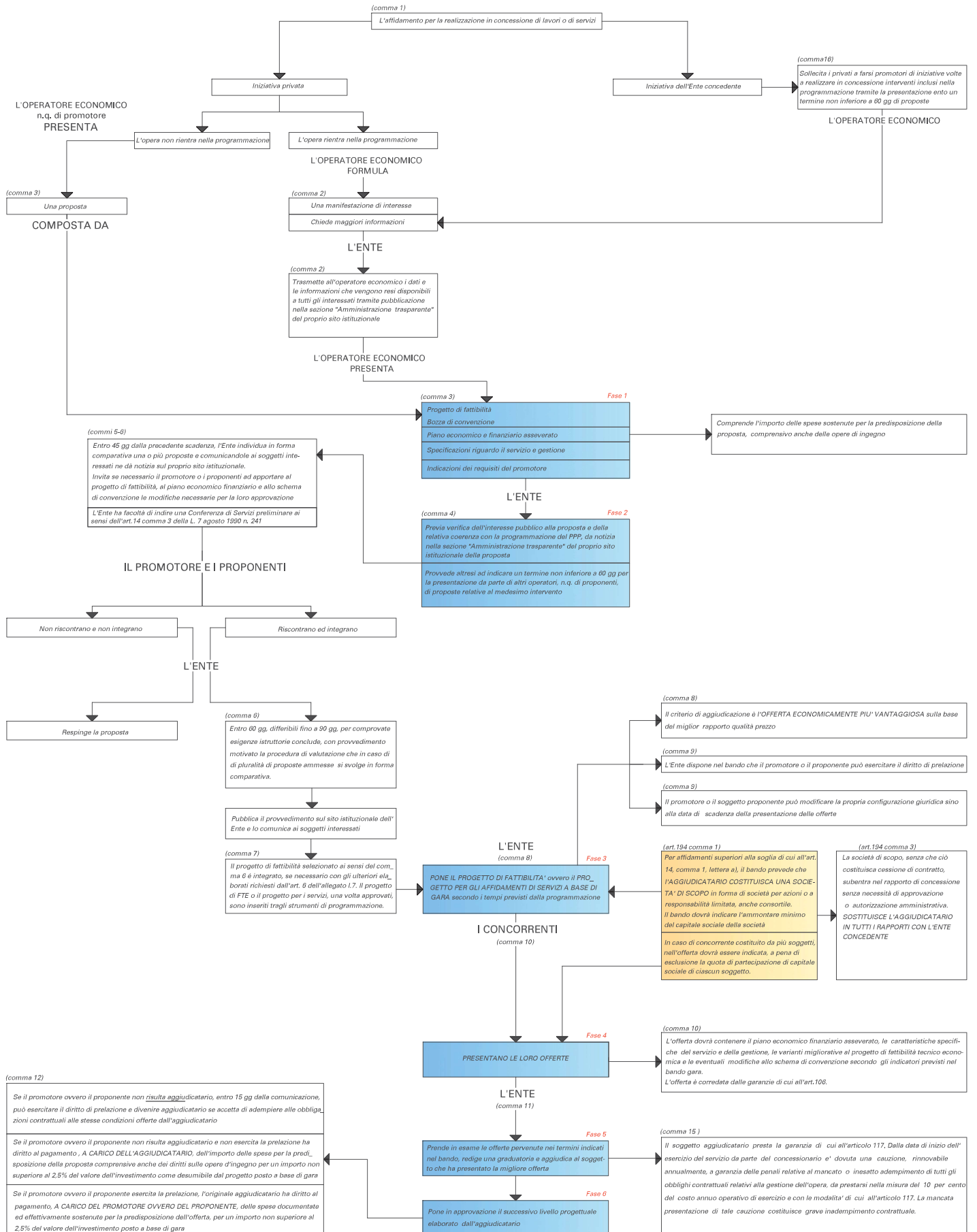


PROJECT FINANCING
(PROCEDURE DI AFFIDAMENTO)

Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023
Art. 57. Sostituzione dell'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.



FINANZA DI PROGETTO (PROJECT FINANCING)

EXCURSUS NORMATIVO DAL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 AL DECRETO LEGISLATIVO 209/2024

PREMESSA

La **Finanza di Progetto** nel **Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50** era disciplinata dall'art. 183 inserito all'interno della **Parte IV** dedicata a "**Partenariato Pubblico Privato e Contraente Generale e altre modalità di affidamento**".

Nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici, **Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36**, la **Finanza di Progetto** è disciplinata dagli **artt. 193, 194 e 195** inseriti all'interno della **Parte II** dedicata ai "**Contratti di Concessione**", in quanto la Finanza di Progetto rappresenta una particolare modalità di finanziamento e di affidamento delle concessioni.

Il **Decreto Legislativo del 31 dicembre 2024 n. 209 "Decreto Correttivo al Codice dei contratti pubblici"** riscrive la disciplina per l'affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto (art. 57 del Correttivo e art. 193 del Codice). Le modifiche introdotte dal Decreto Correttivo recepiscono le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato (Parere del 27 novembre 2024 Adunanza della Commissione speciale) in merito al procedimento di affidamento, di cui all'art. 193 del Codice dei Contratti Pubblici.

PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL Decreto Legislativo del 31 dicembre 2024 n. 209 "Decreto Correttivo al Codice dei contratti pubblici"

Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36		Confronto tra Nuovo e vecchio codice D.Lgs. 50 - D.Lgs 36_Note ed osservazioni	
Art. 193 - Procedura di affidamento		D. Lgs. 50/2016 art. 183 vs. D. Lgs. 36/2023 art. 193	
FASE I: La Presentazione della Proposta Progettuale			
art. 193 c. 1-2	Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi.		
	Ciascuna proposta contiene i seguenti documenti progettuali: - progetto di fattibilità tecnico-economico; - bozza di convenzione; - piano economico-finanziario asseverato che comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno; - specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;		
	L'ANAC, con comunicato del 23/06/2021 ha chiarito che l'asseverazione del piano economico-finanziario può essere rilasciata dagli istituti di credito, dalle società di servizi costituite dagli stessi e dalle società di revisione. Le proposte possono essere presentate anche dagli investitori istituzionali sebbene in assenza dei requisiti necessari per poi acquisirli successivamente in sede di presentazione dell'offerta con la figura contrattuale dell'avvalimento delle capacità di altri soggetti, oppure subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione ad altre imprese a condizione che il nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.		
art. 193 c. 3-4-5	Una volta ricevuta la proposta corredata di tutti gli allegati obbligatori, l'ente concedente ha 90 giorni di tempo per valutarne la fattibilità. In questo lasso temporale può invitare il proponente ad apportare modifiche al progetto per adeguarlo alle esigenze pubbliche. Se il promotore non riporta le modifiche richieste, la proposta viene respinta. L'esito della verifica di fattibilità da parte dell'ente concedente deve essere pubblicato sul suo sito internet istituzionale e comunicato al proponente. Nel caso in cui la proposta superi l'esame di fattibilità, la stessa viene inserita negli strumenti di programmazione dell'ente concedente.		
	FASE II: La Gara		
	Approvata la proposta, l'ente concedente la pone a gara secondo i " tempi previsti dalla programmazione " e garantisce il diritto di prelazione al proponente. Sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte è possibile modificare o integrare la configurazione giuridica del proponente.		
art. 193 c. 3-4-5	Il criterio di aggiudicazione è quello dell' offerta economicamente più vantaggiosa , individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo. I concorrenti, compreso il promotore, presentano la propria offerta, che deve contenere: • il piano economico-finanziario asseverato; • la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; • le varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara (cioè, quello del proponente), secondo gli indicatori previsti nel bando.		
	Nella scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'ente concedente deve tenere conto anche degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica proposti.		
	Nel bando è previsto il diritto di prelazione per il promotore del Progetto di Fattibilità.		
art. 193 c. 3-4-5	I concorrenti, compreso il promotore, in possesso dei requisiti previsti dal bando , presentano un'offerta contenente: - il piano economico-finanziario asseverato; - la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; - le varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara; secondo gli indicatori previsti nel bando.		
	art. 193 c. 6 "Le garanzie"	Non è più dovuta dal Proponente alcuna garanzia nella fase di presentazione delle proposte, con la finalità di agevolare la più ampia partecipazione alla procedura. La novità rispetto al passato mira a superare le difficoltà incontrate in passato dai proponenti per ottenere dagli istituti di credito o assicurativi le garanzie richieste, difficili da ottenere in una fase precontrattuale. In sede di gara le offerte dei concorrenti devono essere corredate della garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito. Il soggetto aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva pari almeno al 10% dell'importo contrattuale. A partire dalla data di inizio dell'esercizio del servizio il concessionario è tenuto prestare una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera in misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio . La mancata presentazione di questa cauzione costituisce un grave inadempimento contrattuale.	
		FASE III: L'Aggiudicazione	
art. 193 c. 7		L'ente concedente: a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando; b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta; c) pone in approvazione i successivi livelli progettuali elaborati dall'aggiudicatario.	
	art. 193 c. 8 "Il Diritto di Prelazione"	In conseguenza del riconoscimento al promotore del diritto di prelazione discende che, nel caso in cui un concorrente presenti un'offerta più vantaggiosa, il proponente ha comunque il diritto di offrire all'ente concedente le stesse condizioni offerte da quest'ultimo e di vedersi aggiudicata la concessione. Diversamente il proponente non aggiudicatario si vedrà riconosciuto il rimborso delle spese di presentazione della proposta, comprensive degli eventuali diritti sulle opere dell'ingegno, come indicate nel QTE e nel Piano economico finanziario, definite dalla norma in misura non superiore al 2,5% del valore dell'investimento. Si precisa che tali oneri non sono a carico della stazione appaltante ma dell'aggiudicatario. Il diritto di prelazione può essere esercitato dal proponente, che non è risultato aggiudicatario, entro 15 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dichiarando di impegnarsi a adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.	
		art. 193 c. 8 "Gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica"	Tra i criteri di aggiudicazione rilevano gli investimenti destinati alla ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica
art. 193 c. 9-10-11			Al fine di incentivare il ricorso alle più moderne ed efficienti soluzioni tecnologiche, tra gli elementi oggetto di valutazione è stata inserita anche la capacità di generare soluzioni innovative tenendo conto della quota di investimenti destinata al progetto in termini di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.
	Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.		
	Viene reintrodotta, nell'ultimo comma dell'articolo, la possibilità per l'ente concedente di sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare i progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato.		

FINANZA DI PROGETTO (PROJECT FINANCING)

EXCURSUS NORMATIVO DAL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 AL DECRETO LEGISLATIVO 209/2024

Art. 194 - Società di Scopo		D. Lgs. 50/2016 art. 184 vs. D. Lgs. 36/2023 art. 194	
art. 194 c. 1-2	Per gli affidamenti sopra le soglie di rilevanza europea (articolo 14, comma 1 lettera a.), il bando di gara per l'affidamento di una concessione nella forma della finanza di progetto prevede l'obbligo per l'aggiudicatario di costituire una società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Quest'obbligo ha l'obiettivo di realizzare la separazione dei flussi finanziari generati dall'opera realizzata e tenere separato il fabbisogno finanziario del promotore da quello della società di scopo in modo da aumentare la bancabilità dell'operazione e garantire che le risorse destinate al rimborso dei finanziamenti non vengano utilizzate per finalità estranee al progetto. Inoltre, la società di scopo, avendo una propria personalità giuridica, prosegue la sua missione anche nel caso in cui l'aggiudicatario (proponente) venga a trovarsi in difficoltà economiche e finanziarie. Quindi, la presenza della società di scopo è molto importante per la buona riuscita dell'operazione d'investimento. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società e il concorrente indica nell'offerta la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società di scopo si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso in cui siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, originari o subentranti, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.	Società di Scopo Cosa cambia? 1) è stata modificata la denominazione di "società di progetto", in "società di scopo" con l'obbligo della costituzione della società di progetto per contratti al di sopra della soglia comunitaria quale elemento tipico dei contratti di partenariato finalizzati a realizzare e/o gestire infrastrutture. Il precedente D. Lgs. 50/2016 prevedeva che fosse il concedente a stabilirne, nel bando, l'obbligatorietà o lasciarne la facoltà all'aggiudicatario della concessione. Nel nuovo Codice la società di scopo è un elemento qualificante dei contratti di partenariato con finanziamento project, e pertanto sottratta alla discrezionalità del concedente o dell'aggiudicatario. 2) Il D. Lgs. 50/2016 all'art. 165 comma 2, prevedeva il limite della contribuzione pubblica nella misura del 49% del costo del dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.	
art. 194 c. 3	La società di scopo subentra automaticamente nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione amministrativa e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'ente concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte dell'ente concedente, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di scopo nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di scopo può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte dell'ente concedente, i soci della società di scopo restano solidalmente responsabili con la stessa nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. Le quote della società di scopo possono essere cedute secondo quanto indicato nel contratto di concessione, fatta eccezione per i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione che sono tenuti a partecipare alla società e a garantire il buon adempimento degli obblighi del concessionario fino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di scopo e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali, che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione, possono avvenire in qualsiasi momento. Le garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera.	Il nuovo Codice ha eliminato tale limite introducendo il requisito della traslazione del rischio operativo in termini qualitativi e non rigidamente quantitativi. Nel nuovo Codice, ai fini della configurazione del contratto di concessione, non viene dettato alcun limite quantitativo (ma solo qualitativo) al valore monetario del rischio che la concessione deve trasferire all'operatore privato. L'eventuale riconoscimento di un contributo pubblico, in misura superiore alla percentuale indicata nelle decisioni Eurostat (50%) e calcolato secondo le modalità ivi previste, ha riflessi esclusivamente contabili, in quanto non consente la contabilizzazione fuori bilancio dell'asset realizzato. Nel nuovo Codice, la circostanza di un contributo pubblico superiore al 49% non esclude che, ricorrendo gli elementi tipici della fattispecie contrattuale, l'operazione economica possa essere concessoria ai fini dell'applicazione della relativa normativa sulle procedure di aggiudicazione e di esecuzione.	
art. 194 c. 4-5	Il contratto di concessione disciplina le modalità di sostituzione dei soci della società di scopo che, nel corso dell'esecuzione del contratto, perdano i requisiti di qualificazione. Il bando-tipo per l'affidamento di un contratto reca anche lo schema della convenzione da allegare agli atti di gara.		
Art. 195 - Obbligazioni delle Società di Scopo		D. Lgs. 50/2016 art. 185 vs. D. Lgs. 36/2023 art. 195	
art. 195 c. 1	Le società di scopo possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga alle previsioni del Codice Civile, purché destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori istituzionali e dei clienti professionali.	E' stato ampliato?	
art. 195 c. 2-3-4	L'emissione di obbligazioni è ammessa esclusivamente per finanziare ovvero rifinanziare il debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità. La documentazione di offerta contiene in modo chiaro ed evidente l'avvertimento circa il grado di rischio associato all'operazione. Il collocamento delle obbligazioni e altri titoli di debito emessi dalla società di scopo avviene nel termine massimo di 18 mesi, ovvero in quello inferiore fissato dal contratto di concessione, decorso il quale il contratto è risolto di diritto salvo che, nel frattempo, siano state reperite altre forme di finanziamento.	La società di scopo può emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli artt. 2412 e 2483 del Codice civile, purché destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori istituzionali e clienti professionali. L'emissione di obbligazioni è ammessa esclusivamente per finanziare (o rifinanziare) il debito contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità.	
art. 195 c. 5	Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere garantiti secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del codice. Fino all'entrata in vigore di tale decreto, si applica il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 dell'8 settembre 2012.	Il collocamento delle obbligazioni e altri titoli di debito emessi dalla società di scopo avviene nel termine massimo di 18 mesi (il contratto di concessione può prevedere anche un termine inferiore), decorso il quale il contratto è risolto di diritto, salvo siano state reperite nel frattempo altre forme di finanziamento.	
art. 195 c. 6	Si estende la disciplina anche: - alle società operanti nella gestione dei servizi pubblici locali; - alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio; - alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della RTN; - alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica; - alle società titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche;		
art. 195 c. 7	Le garanzie reali, personali e di qualunque altra natura, incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito, possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.		

FINANZA DI PROGETTO (PROJECT FINANCING)

EXCURSUS NORMATIVO DAL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 AL DECRETO LEGISLATIVO 209/2024

CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL Decreto Legislativo del 31 dicembre 2024 n. 209 "Decreto Correttivo al Codice dei contratti pubblici"

Il **Decreto Correttivo al Codice dei contratti pubblici** [Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209] riscrive integralmente la disciplina per l'affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto (art. 57 del Correttivo e art. 193 del Codice).

Sono distinte la finanza di progetto su iniziativa privata e quella su iniziativa dell'ente concedente.

Tra le principali novità si evidenziano:

- l'introduzione di un progetto di fattibilità a contenuto ridotto per la finanza di progetto (All. I.7, art. 6 bis), che semplifica la fase di predisposizione dei documenti per la partecipazione alle procedure e rende più agevole la presentazione di idee progettuali;
- la previsione, in caso di iniziativa privata, di una manifestazione preliminare di interesse, attraverso la quale si possono richiedere all'ente concedente informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta;
- la previsione di una fase preliminare di valutazione comparativa tra la proposta del promotore e quelle pervenute da altri operatori;
- l'estensione del diritto di prelazione anche agli altri proponenti;
- la possibilità di approvare "anticipatamente" il progetto di fattibilità tecnico-economica per ridurre il rischio di modifiche sostanziali dopo la selezione del contraente ed evitare eventuali contenziosi;
- distinzione tra la finanza di progetto ad iniziativa privata e quella ad iniziativa pubblica;
 - a) Nell'iniziativa privata, l'operatore economico presenta una proposta che, dopo una valutazione di fattibilità, può essere accompagnata da una conferenza di servizi preliminare. Se approvata, la proposta diventa un progetto di fattibilità tecnico-economica, che successivamente viene messo a gara.
 - b) Nel caso dell'iniziativa pubblica, è l'ente pubblico a redigere il progetto di fattibilità e a lanciare una gara per selezionare l'operatore economico incaricato della realizzazione del progetto.

QUESTE NORME TROVERANNO APPLICAZIONE ANCHE PER LE PROPOSTE GIÀ PRESENTATE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL "CORRETTIVO" D. LGS. 209/2004?
(ART. 225 BIS C. 4 - COORDINAMENTO APPLICAZIONE DLGS 36/2023 E DLGS 209/2024 – QUADERNO ANCI MARZO 2025 PAG. 78 SI RIPORTA INTEGRALMENTE)

La risposta ci viene direttamente dallo stesso Decreto "Correttivo" che, con qualche forzatura giuridica, inserisce all'interno del Codice l'art. 225-bis, comma 4. **Tale norma stabilisce che la nuova procedura di finanza di progetto non si applica ai procedimenti in corso.**

COSA SI INTENDE PER PROCEDIMENTI IN CORSO? Per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto ovvero l'ente concedente ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori di iniziative volte alla realizzazione di progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato.

Quindi per tutte le proposte di finanza di progetto che sono state già protocollate agli enti non troverà applicazione la procedura del D.lgs. n. 36/2023 come modificata dal decreto correttivo (D.lgs. n. 209/2024). Troverà invece applicazione l'art. 193 del D.lgs. n. 36/2023 nella versione precedente al decreto correttivo.

D. Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 ("Correttivo")		Sintesi Normativa e Confronto D. Lgs. 36/2023 art. 193 vs. D. Lgs. 209/2024 ("Correttivo")	
Art. 193 - Procedura di affidamento			
FASE I: La Presentazione della Proposta		FASE I: La Presentazione della Proposta	
art. 193 c. 1	L'affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto può avvenire: a) su iniziativa privata, nelle ipotesi di cui al comma 3, anche per proposte non incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1; b) su iniziativa dell'ente concedente, nelle ipotesi di cui al comma 16, per proposte incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1.	La Finanza di Progetto su iniziativa privata può riguardare l'affidamento in concessione di lavori o di servizi anche se i progetti non sono stati inseriti nel "programma triennale delle esigenze pubbliche idonee ad essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato". La Finanza di Progetto su iniziativa pubblica può essere attivata solo per le proposte già incluse nel "programma triennale delle esigenze pubbliche idonee ad essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato". Cosa cambia? Il project financing può essere utilizzato sia per gli interventi inclusi negli strumenti di programmazione triennale del PPP, ma anche per proposte di privati in veste di promotori (il "Promotore") non incluse nella programmazione triennale.	
art. 193 c. 2	Ai fini della presentazione di una proposta ai sensi comma 1, un operatore economico può presentare all'ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta. L'ente concedente comunica all'operatore economico la sussistenza di un interesse pubblico preliminare all'elaborazione della proposta; in tale ipotesi, i dati e le informazioni richiesti sono trasmessi all'operatore economico e sono resi disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.	L'Operatore Economico può richiedere all'Ente concedente informazioni e dati preliminari utili per la predisposizione della proposta, mediante la presentazione di una preliminare manifestazione di interesse. Tutti i dati forniti saranno pubblicati nell'area "Amministrazione trasparente" Cosa cambia? Si inserisce una fase preliminare di "manifestazione di interesse", obbligatoria per le amministrazioni pubbliche e facoltativa per il Promotore. Il Promotore può, tramite la presentazione della "manifestazione di interesse", richiedere le informazioni ed i dati necessari per la formulazione della stessa. Qualora l'ente concedente ritenga sussistere un interesse pubblico alla proposta, trasmette all'operatore le informazioni richieste e ne dà notizia sul proprio sito istituzionale (e questo a beneficio di altri eventuali operatori interessati a loro volta a proporre proposte (cd "Proponente/I")	
art. 193 c. 3	Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti, in qualità di promotore, proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, elaborate su iniziativa privata per la realizzazione di interventi anche non inclusi nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 16, le proposte presentate ai sensi del primo periodo non sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione di una manifestazione di interesse ai sensi del comma 2 e alla preventiva pubblicazione di un avviso ai sensi del comma 16. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, redatto in coerenza con l'articolo 6-bis dell'allegato I.7, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e l'indicazione dei requisiti del promotore. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 e gli altri operatori economici interessati, possono formulare le proposte di cui al primo periodo salva la necessità, nella successiva gara per l'affidamento dei lavori ed i servizi, di associarsi o consorzarsi con altri operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora gli stessi ne siano privi. Gli investitori istituzionali e gli altri operatori economici interessati, in sede di gara, possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. Gli investitori istituzionali e gli altri operatori economici interessati possono altresì impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.	L'Operatore economico presenta la proposta di affidamento in concessione anche senza la preventiva presentazione di una manifestazione di interesse o una preventiva pubblicazione di un avviso da parte dell'Ente concedente. La proposta è composta da: - progetto di fattibilità, come previsto dall'articolo 6-bis dell'allegato I.7 - bozza di convenzione - piano economico-finanziario asseverato, comprensivo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta e dei diritti sulle opere dell'ingegno - caratteristiche del servizio, della gestione e i requisiti del promotore. E' prevista la possibilità per gli investitori istituzionali, di partecipare successivamente in sede di gara, anche se privi dei requisiti richiesti dal bando, avvalendosi delle capacità di altri soggetti oppure subappaltare le prestazioni ad imprese che ne siano in possesso. Cosa cambia? E' regolata la prima fase della presentazione della proposta del Promotore (art. 193 co. 3) che, all'esito di una valutazione comparativa con eventuali ulteriori proposte presentate da soggetti terzi (i.e. i Proponenti), si conclude con l'individuazione del progetto da mettere a base di gara quale progetto di pubblico interesse.	
FASE II: L'approvazione della Proposta		FASE II: L'approvazione della Proposta	
art. 193 c. 4	Previo verifica dell'interesse pubblico alla proposta e della relativa coerenza con la programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, l'ente concedente dà notizia nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale della presentazione della proposta e provvede, altresì, ad indicare un termine, non inferiore a sessanta giorni, commisurato alla complessità del progetto, per la presentazione da parte di altri operatori economici, in qualità di proponenti, di proposte relative al medesimo intervento, redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3.	L'ente concedente, verifica la sussistenza dell'interesse pubblico della proposta e delle sue coerenza con la programmazione triennale delle opere da eseguirsi in "Partenariato Pubblico Privato (PPP)" e pubblica la proposta nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale, assegnando il termine di 60 gg per consentire la presentazione di altre proposte da parte di altro Operatore Economico (OE)	
art. 193 c. 5	Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l'ente concedente, sulla base dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I, individua in forma comparativa, sulla base di criteri che tengano conto della fattibilità delle proposte e della corrispondenza dei progetti e dei relativi piani economici e finanziari ai fabbisogni dell'ente concedente, una o più proposte, presentate ai sensi del comma 3 o del comma 4, da sottoporre alla procedura di valutazione di cui al comma 6.	Entro i successivi 45 giorni l'ente concedente individua le proposte da valutare, ne dà comunicazione agli interessati, unitamente alla eventuale richiesta di modifiche o integrazioni ai documenti presentati se necessarie per l'approvazione. In caso di mancata presentazione entro il termine assegnato, le proposte si intendono respinte con provvedimento motivato. In questa fase l'Ente concedente può indire una Conferenza di servizi preliminare Entro 60/90 giorni l'Ente conclude la procedura di valutazione con provvedimento motivato, pubblicato sul sito istituzionale e comunicandolo ai soggetti interessati La proposta, integrata con gli ulteriori elaborati di cui all'art. 6 dell'All. I.7, costituisce il progetto di fattibilità tecnico-economica da approvare ai sensi dell'art. 38 e può essere successivamente inserita nella programmazione dell'ente per la successiva gara.	
art. 193 c. 6	L'ente concedente comunica ai soggetti interessati la proposta o le proposte individuate ai sensi del comma 5, ne dà notizia sul proprio sito istituzionale e invita, se necessario, il promotore e i proponenti ad apportare al progetto di fattibilità, al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la loro in tale fase, l'ente concedente ha facoltà di indire una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Se il promotore o i proponenti non apportano le modifiche e integrazioni richieste per recepire le indicazioni dell'ente concedente entro il termine dallo stesso indicato, le proposte sono respinte con provvedimento motivato. Entro sessanta giorni, differibili fino a novanta giorni per comprovate esigenze istruttorie, l'ente concedente conclude, con provvedimento motivato, la procedura di valutazione, che, in caso di pluralità di proposte ammesse, si svolge in forma comparativa. Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente ed è comunicato ai soggetti interessati.	Cosa cambia? 1) E' regolata la seconda fase di approvazione della proposta (art. 193 co. 4 e 5) che prevede la messa a gara del progetto selezionato con una valutazione comparativa della fase 1 e approvato dall'ente concedente. Si anticipa il momento comparativo rispetto a quello dell'espletamento della procedura di gara. Progetto di fattibilità più snello, al fine di ridurre le tempistiche e i costi di predisposizione. 2) In merito alla valutazione delle proposte (art. 193 co. 6) l'ente concedente, individua una o più proposte di interesse pubblico, le sottopone a valutazione di fattibilità, con facoltà di convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990. All'esito della procedura comparativa, verrà posto a base di gara il progetto di fattibilità selezionato, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Potrà trattarsi a seconda dei casi, del progetto di fattibilità originariamente presentato dal Promotore oppure di quello di un altro Proponente.	
art. 193 c. 7	Il progetto di fattibilità selezionato ai sensi del comma 6 è integrato, se necessario in funzione dell'oggetto dell'intervento, con gli ulteriori elaborati richiesti dall'articolo 6 dell'allegato I.7 anche ai fini della relativa sottoposizione al procedimento di approvazione ai sensi dell'articolo 38. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori o il progetto di cui all'articolo 4-bis dell'Allegato 7 per i servizi, una volta approvati, sono inseriti tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente.		
FASE III: La Gara		FASE III: La Gara	
art. 193 c. 8	All'esito dell'approvazione, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per gli affidamenti di lavori, ovvero il progetto di cui all'articolo 4-bis dell'Allegato I.7, per gli affidamenti di servizi, unitamente agli altri elaborati della proposta, inclusa una sintesi del piano economico finanziario, sono posti a base di gara nei tempi previsti dalla Gli obblighi di trasparenza sono assolti ai sensi dell'articolo 28, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza di cui all'articolo 35 e delle deroghe relative ai contratti secretati di cui all'articolo 139. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.	Documenti di gara: - PFTE per gli affidamenti di lavori, Documenti di cui all'All. I./ art. 4 bis per affidamenti di servizi - elaborati della proposta - sintesi del piano economico finanziario Criterio di aggiudicazione: - offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo. Sino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte può essere modificata la configurazione giuridica del promotore/proponente, i quali possono esercitare il diritto di prelazione di cui al successivo c.12 Contenuti dell'Offerta: - Piano economico-finanziario asseverato; - Relazione sulle caratteristiche del servizio e della gestione, le varianti migliorative al progetto di fattibilità tecnico economica e le eventuali modifiche allo schema di convenzione posti a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando; - Garanzie di cui all'articolo 106.	
art. 193 c. 9	La configurazione giuridica del promotore ovvero del proponente può essere modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione delle Nel bando l'ente concedente dispone che il promotore ovvero il proponente può esercitare il diritto di prelazione, nei termini previsti dal comma 12.		
art. 193 c. 10	I concorrenti, compreso il promotore e il proponente, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, le varianti migliorative al progetto di fattibilità tecnico economica e le eventuali modifiche allo schema di convenzione posti a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando. Le offerte sono corredate delle garanzie di cui all'articolo 106.		

FINANZA DI PROGETTO (PROJECT FINANCING)

EXCURSUS NORMATIVO DAL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 AL DECRETO LEGISLATIVO 209/2024

FASE IV: L'Aggiudicazione		FASE IV: L'Aggiudicazione
art. 193 c. 11	L'ente concedente: a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando; b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta; c) pone in approvazione il successivo livello progettuale elaborato dall'aggiudicatario.	A seguito dell'aggiudicazione si passa all'approvazione del successivo livello progettuale elaborato. Il soggetto che non è risultato aggiudicatario può esercitare il diritto di prelazione, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione. L'esercizio del diritto di prelazione è rimasto immutato rispetto alla precedente versione dell'art. 193 ex c. 8. E' possibile inserire tra i criteri di aggiudicazione delle premialità al fine di incentivare gli aspetti di innovazione, sviluppo e digitalizzazione dell'offerta. Garanzia e Cauzione: - Obbligo di presentazione della garanzia di cui all'articolo 117; - Cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio Cosa cambia? Si applica il Diritto di prelazione (art. 193 co. 12) al Promotore o al Proponente il cui progetto di fattibilità sia stato selezionato e posto a base di gara.
art. 193 c. 12	Se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di Se il promotore ovvero il proponente esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore ovvero del proponente, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo.	
art. 193 c. 13	In relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l'ente concedente può prevedere criteri di aggiudicazione premiali, volti a valorizzare l'apporto di ciascuna offerta agli obiettivi di innovazione, sviluppo e digitalizzazione.	
art. 193 c. 14	Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di cui ai commi 3, 4 e 16, ferma restando la loro autonomia decisionale.	
art. 193 c. 15	Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione, rinnovabile annualmente, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.	
art. 193 c. 16	L'ente concedente può, mediante avviso pubblico, sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, interventi inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 175, comma 1, tramite la presentazione, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, di proposte redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3. Gli operatori economici interessati a rispondere all'avviso possono richiedere all'ente concedente di fornire integrazioni documentali per una migliore formulazione delle Le eventuali integrazioni documentali predisposte dall'ente concedente sono trasmesse all'operatore economico e sono rese disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.	L'INIZIATIVA PUBBLICA Nel caso dell'iniziativa pubblica, per gli interventi inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, l'ente pubblico redige il progetto di fattibilità e lancia una gara per selezionare l'operatore economico incaricato della realizzazione del progetto. Gli operatori economici interessati a rispondere all'avviso possono richiedere all'ente concedente di fornire integrazioni documentali per una migliore formulazione delle proposte. Le integrazioni sono rese disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale. La procedura di gara segue le disposizioni già previste nei commi da 5-13 e 15 per le proposte ad iniziativa privata.
art. 193 c. 17	L'ente concedente valuta le proposte presentate ai sensi del comma 16 e pone a base di gara il progetto di fattibilità selezionato, unitamente agli altri elaborati della proposta, inclusa una sintesi del piano economico finanziario, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8. La procedura di gara si svolge in conformità ai commi 10, 11, 12 e 13. Il soggetto aggiudicatario presta le garanzie di cui al comma 15.	
QUESTE NORME TROVERANNO APPLICAZIONE ANCHE PER LE PROPOSTE GIA' PRESENTATE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL "CORRETTIVO" D. LGS. 209/2004? (ART. 225 BIS C. 4 - COORDINAMENTO APPLICAZIONE DLGS 36/2023 E DLGS 209/2024 – QUADERNO ANCI MARZO 2025 PAG. 78 SI RIPORTA INTEGRALMENTE)		
La risposta ci viene direttamente dallo stesso Decreto "Correttivo" che, con qualche forzatura giuridica, inserisce all'interno del Codice l'art. 225-bis, comma 4. Tale norma stabilisce che la nuova procedura di finanza di progetto non si applica ai procedimenti in corso.		
COSA SI INTENDE PER PROCEDIMENTI IN CORSO? Per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto ovvero l'ente concedente ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori di iniziative volte alla realizzazione di progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato.		
Quindi per tutte le proposte di finanza di progetto che sono state già protocollate agli enti non troverà applicazione la procedura del D.lgs. n. 36/2023 come modificata dal decreto correttivo (D.lgs. n. 209/2024). Troverà invece applicazione l'art. 193 del D.lgs. n. 36/2023 nella versione precedente al decreto correttivo.		

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU  	
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" CUP: G61B21009S0006	
CHECK LIST / FAQ SULLA FINANZA DI PROGETTO (PROJECT FINANCING) (Art.193 - 195 D.LGS.36/2023)	
Cosa si intende per Finanza di Progetto (Project Financing) ?	
Dlgs 36/2023 - art.193 comma 1, 3,16 - art.174 commi 1, 2, 3	Nell'ambito del partenariato pubblico - privato di tipo contrattuale , un particolare contratto di concessione è rappresentato dalla finanza di progetto. Si tratta di una modalità di realizzazione delle opere pubbliche o private di pubblica utilità, attraverso la quale un progetto di investimento trova il suo ristoro economico e finanziario nei ricavi e nei flussi di cassa generati dall'attività di gestione dell'opera realizzata. L'affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto può avvenire su iniziativa privata ovvero su iniziativa dell'ente concedente.
Chi dà impulso al Project Financing ?	
Dlgs 36/2023 - art.193 commi 2-15 e 16-17	L'iniziativa può partire sia dall'ente concedente, che può attivare, mediante avviso pubblico una procedura aperta a privati per sollecitare la presentazione di proposte relative ad interventi già inclusi nella programmazione del PPP , sia dai privati , in questo caso gli operatori economici possono presentare proposte spontanee anche per interventi non inclusi nella programmazione del PPP.
Come avviene l'affidamento nel caso di iniziativa da parte dell'Ente Concedente ?	
Dlgs 36/2023 - art.193 commi 16 e 17	L'ente concedente, mediante avviso pubblico, sollecita i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, interventi inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 175, comma 1, tramite la presentazione, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, di proposte. Gli operatori economici interessati a rispondere all'avviso possono richiedere all'ente concedente di fornire integrazioni documentali per una migliore formulazione delle proposte. Le eventuali integrazioni documentali predisposte dall'ente concedente sono trasmesse all'operatore economico e sono rese disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale. L'ente concedente valuta le proposte presentate e pone a base di gara il progetto di fattibilità selezionato.
Come avviene l'affidamento nel caso di iniziativa da parte dei privati ?	
Dlgs 36/2023 - art.193 commi 3 e 4	Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti, in qualità di promotore, proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, elaborate su iniziativa privata per la realizzazione di interventi anche non inclusi nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1. Le proposte presentate non sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione di una manifestazione di interesse ai sensi del comma 2 e alla preventiva pubblicazione di un avviso ai sensi del comma 16. Previa verifica dell'interesse pubblico alla proposta e della relativa coerenza con la programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, l'ente concedente dà notizia nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale della presentazione della proposta e provvede, altresì, ad indicare un termine, non inferiore a sessanta giorni, commisurato alla complessità del progetto, per la presentazione da parte di altri operatori economici, in qualità di proponenti, di proposte relative al medesimo intervento, redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3. L'ente concedente valuta la proposta presentata e pone a base di gara il progetto di fattibilità .
Quali elementi deve contenere la proposta progettuale ?	
Dlgs 36/2023 - art.193 comma 3	Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, redatto in coerenza con l'articolo 6-bis dell'allegato 1.7., una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e l'indicazione dei requisiti del promotore. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno.
La proposta progettuale può essere formulata da investitori istituzionali ?	
Dlgs 36/2023 - art.193 comma 3	Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, possono formulare le proposte salva la necessità, nella successiva gara per l'affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi o consorzarsi con operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora gli stessi investitori istituzionali ne siano privi. Gli investitori istituzionali, in sede di gara, possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. Gli investitori istituzionali possono altresì impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.
Con quale procedura viene posto in gara il progetto ?	
D.Lgs 36/2023 - art.193 comma 8	All'esito dell'approvazione, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per gli affidamenti di lavori, ovvero il progetto di cui all'articolo 4-bis dell'Allegato 1.7, per gli affidamenti di servizi, unitamente agli altri elaborati della proposta, inclusa una sintesi del piano economico finanziario, sono posti a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Gli obblighi di trasparenza sono assolti ai sensi dell'articolo 28, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza di cui all'articolo 35 e delle deroghe relative ai contratti secretati di cui all'articolo 139. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.
Quale livello di qualificazione deve avere la stazione appaltante	
Dlgs 36/2023 - art.63 comma 2 lettere b) e c), art.62 comma 18, art.174 comma 5.	il Codice richiede che ogni fase del processo di PPP sia condotta da enti con la dovuta qualificazione, senza possibilità di suddivisione del procedimento tra diverse entità non qualificate. Ciò assicura che la complessità dei contratti di PPP sia gestita con la massima competenza e professionalità, nel rispetto delle normative vigenti e a tutela degli interessi pubblici coinvolti. La progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c).
Quali diritti (e doveri) ha il promotore / proponente all'atto dell'aggiudicazione ?	
Dlgs 36/2023 - Art.193 comma 12	Se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore ovvero il proponente esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore ovvero del proponente, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo.
Per gli affidamenti in PF sopra la soglia comunitaria quali obblighi ha l'aggiudicatario ?	
Dlgs 36/2023 - Art.194 comma 1,2,3.	Per gli affidamenti superiori alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), il bando di gara per l'affidamento di una concessione nella forma della finanza di progetto prevede che l'aggiudicatario costituisca una società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto . I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società di scopo si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso in cui siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, originari o subentranti, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. La società di scopo, senza che ciò costituisca cessione di contratto, subentra nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione amministrativa. Essa sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'ente concedente.
Le società di scopo, costituite ai sensi dell'art.194 Dlgs 36/2023, come possono finanziarsi ?	
Dlgs 36/2023 - Art.195 comma 1,2,3,4.	Le società di scopo possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purché destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori istituzionali e dei clienti professionali indicati nell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nei regolamenti attuativi o delle loro controllanti e controllate ai sensi dell'articolo 1, commi 6-bis.1 e 6-bis.2 dello stesso testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Le obbligazioni e i titoli di debito di cui al primo periodo possono essere dematerializzati e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori istituzionali o clienti professionali. In relazione ai titoli emessi non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi primo e secondo, e da 2415 a 2420 del codice civile. L'emissione di obbligazioni è ammessa esclusivamente per finanziare ovvero rifinanziare il debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità. La documentazione di offerta contiene in modo chiaro ed evidente l'avvertimento circa il grado di rischio associato all'operazione. Il collocamento delle obbligazioni e altri titoli di debito emessi dalla società di scopo avviene nel termine massimo di diciotto mesi, ovvero in quello inferiore fissato dal contratto di concessione, decorso il quale il contratto è risolto di diritto salvo che, nel frattempo, siano state reperite altre forme di finanziamento.